



Il Corriere del Commercialista

IL MAGAZINE

online



Guida alle incompatibilità professionali

a cura di **Mario Michelino**

Consigliere Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli



L'attività professionale del dottore commercialista, senza ombra di dubbio, assorbe notevoli energie e tempo, lasciando poco spazio alla famiglia, al tempo libero e, di conseguenza, alle proprie personali scadenze professionali e previdenziali.

Con molta frequenza, infatti, i commercialisti ignorano, in quanto non conoscono, le norme relative alle proprie incompatibilità professionali, disciplinate dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili all'art. 4 del D.lgs. n. 139/2005, e, successivamente, aggiornate con note nel 2012.

L'aggiornamento, concluso con la pubblicazione delle note interpretative, rappresenta un documento "guida" quanto mai opportuno dal punto di vista operativo, utile non solo a fornire chiarimenti per le posizioni personali dei commercialisti ma, anche, a semplificare l'attività degli Ordini locali chiamati alla verifica della presenza di eventuali cause di incompatibilità dei propri iscritti.

La ratio dell'incompatibilità va intesa nel senso che tali limitazioni dovrebbero evitare che lo svolgimento di altre attività interferiscano con l'esercizio della professione, la quale, invece, richiede una enorme dedizione ricca di cura ed efficienza.

Il compito di vigilare sullo svolgimento della professione di commercialista spetta all'Ordine territoriale che, almeno una volta l'anno, effettua le opportune verifiche per il rispetto dei requisiti di legge, tra questi anche l'eventuale presenza di attività incompatibili.

Come noto, l'articolo 4 del D.lgs. n. 139/2005 recita così

"1. L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:

a) della professione di notaio;

b) della professione di giornalista professionista;

c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;

d) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;

e) dell'attività di promotore finanziario.

2. L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.

3. L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.

4. Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo."

Qualora, durante le verifiche annuali, un iscritto si trovasse in una presunta causa di incompatibilità, l'Ordine Territoriale, utilizzando le note interpretative del Consiglio Nazionale, procederà all'analisi della fattispecie concreta.

Durante la fase istruttoria, l'iscritto potrà depositare documentazione a proprio supporto e, solo successivamente, l'Ordine territoriale dichiarerà compatibile o meno l'iscritto, con delibera consiliare.

È importante sottolineare che eventuali attività incompatibili rilevate, comporteranno conseguenze immediate e destinate ad incidere in termini sostanziali nella vita professionale dell'iscritto.

In caso di incompatibilità dichiarata, e qualora l'iscritto non provveda alla sua rimozione o si trovi nella condizione di non poter rimuovere la stessa si avrà come conseguenza la cancellazione dall'Albo e la comunicazione alla Cassa di Previdenza.

In alternativa alla cancellazione, l'iscritto potrà avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 8¹, del D.lgs. 139/2005 e quindi chiedere il passaggio dall'Albo all'Elenco Speciale.

Di seguito, analizziamo sinteticamente le principali e più diffuse casistiche che interessano gli iscritti relativamente alle incompatibilità a seguito dell'ultimo aggiornamento fornito dal Consiglio Nazionale.

Un caso ricorrente è rappresentato dall'esercizio di attività di impresa agricola, l'incompatibilità con l'esercizio della professione, viene precisato, sussiste solo laddove l'iscritto assuma la qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.).

Continuando, l'incompatibilità sussiste inoltre qualora l'attività, svolta per conto proprio, sia diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista rivesta la carica di amministratore - sulla base di uno specifico incarico professionale - e per il perseguimento dell'interesse di chi gli ha conferito l'incarico.

La fattispecie che segue rappresenta invece un caso di incompatibilità molto frequente.

Quando l'iscritto all'Ordine ha un interesse economico prevalente in una società di capitali e riveste anche la carica di presidente, consigliere delegato, amministratore unico o liquidatore con ampi poteri gestionali, ricorre una chiara situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione².

Vale la pena ricordare, inoltre, che ai sensi dell'articolo 56 del D. Lgs. n. 139/2005³ l'accertamento sulle professioni incompatibili, può essere effettuato entro e non oltre il termine di prescrizione di 5 anni.

In ogni caso, resta inteso che, qualora la causa di incompatibilità risultasse rimossa al momento dell'apertura del procedimento, o durante lo svolgimento dello stesso, non risulterebbe precluso, da parte dell'Ordine, l'accertamento della causa di incompatibilità pregressa con riferimento all'intero quinquennio trascorso.

Anche la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei dottori commercialisti, in affiancamento agli Ordine territoriali, verifica periodicamente le posizioni di incompatibilità degli iscritti.

Dal 2018, a differenza di quanto accadeva in passato, quando la verifica delle cause di incompatibilità era effettuata dalla Cassa prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali, è stata avviata una verifica massiva di tutte le posizioni degli iscritti.

Il fatto di aver abbandonato la verifica in corrispondenza della richiesta di prestazioni previdenziali, consente di garantire agli iscritti la certezza della propria posizione previdenziale, evitando "problemi" soprattutto in fase di pensionamento, quando il tempo per porre rimedio è davvero poco.

Dopo un primo invio di comunicazioni, che ha certificato la posizione degli iscritti per i quali vi era assenza di condizioni di incompatibilità, la cassa ha provveduto a contattare tutti gli iscritti che presentavano aspetti di potenziale incompatibilità.

Nella verifica di incompatibilità il fattore tempo, come suddetto, **assume un ruolo fondamentale, proprio perché l'accertamento di un eventuale periodo di incompatibilità, consente all'iscritto di rimuoverlo in tempo, assicurandosi la validità previdenziale per gli anni di contribuzione futura.**

I risvolti che si potrebbero avere, qualora si rilevassero condizioni di incompatibilità con all'esercizio della professione, sono decisamente importanti per l'attività professionale dell'iscritto.

Un primo aspetto è rappresentato dal fatto che ai fini previdenziali ed assistenziali gli anni "incompatibili" non si considerano utili alla maturazione dell'anzianità di iscrizione,

Le annualità, pertanto, saranno annullate e l'iscritto maturerà il diritto al rimborso di quanto versato ai sensi dell'art. 2033⁴ codice civile, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9⁵ del Regolamento Unitario.

È evidente, per i motivi suesposti, che l'Ordine territoriale e la Cassa, continueranno ad esercitare un monitoraggio congiunto e costante con l'intento di segnalare tempestivamente eventuali condizioni di incompatibilità, ma al contempo è fondamentale che anche e soprattutto i singoli iscritti, si impegnino a verificare la propria posizione in linea con quanto previsto dalla normativa vigente. ■

1 Art. 34. Albo ed elenco dei non esercenti. c.8. Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6.

2 Lo ha chiarito il CNDCEC che, nel Pronto Ordini n. 18 del 26 marzo 2019, ha chiarito quando vi sia l'incompatibilità tra l'attività di impresa e quella professionale.

3 Art. 56. Prescrizione dell'azione disciplinare. 1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare.

4 Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.

5 Art. 9 - Contributo integrativo

1. Gli iscritti all'Albo devono applicare una maggiorazione in misura del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari IVA e versarne annualmente alla Cassa l'ammontare, indipendentemente dall'effettiva riscossione.

2. Le associazioni professionali devono applicare la maggiorazione di cui al comma 1 per la quota di pertinenza di ogni associato iscritto all'Albo. Il singolo dottore commercialista associato deve versare annualmente alla Cassa il contributo integrativo, indipendentemente dall'effettiva riscossione, calcolato sulla parte del volume d'affari IVA complessivo dell'associazione professionale corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili spettanti al professionista stesso.

3. La STP deve applicare la maggiorazione di cui al comma 1 su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari IVA in proporzione alla quota di partecipazione agli utili dei soci iscritti all'Albo. Il singolo dottore commercialista socio della STP deve versare annualmente alla Cassa il contributo integrativo, indipendentemente dall'effettiva riscossione, calcolato sulla parte del volume d'affari IVA complessivo della STP corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili spettanti al professionista stesso. Nel caso in cui nella STP siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione agli utili deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti.